

NOTAI
Dott. FELICE ROSSI
Dott. FLAVIA PESCE MATTIOLI
10121 TORINO - Via Giannone n. 1
Tel. 011 561 1093 (ric. aut.) - Fax 011 562 8910

COMUNE DI TROFARELLO
PROTOCOLLO GENERALE

REPERTORIO N. 37760

ATTI N. 10158

21 SET 2004

REPUBBLICA ITALIANA

N° PROT. 604069

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE EDILIZIA STIPULATA IN DATA

14 NOVEMBRE 1996 CON ROGITO DEL NOTAIO FLAVIA PESCE MATTIOLI,

REP. N. 34829/8894, TRA IL COMUNE DI TROFARELLO E LE SOCIETA'

"ITRO S.R.L.", "IMPRESA COSTRUZIONI ROSSO GEOM. FRANCESCO E

FIGLI S.P.A." E "COOPERATIVA EDILIZIA MADONNA DEL 'PILONE" PER

L'ATTUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI

INTERVENTO CONVERTITO IN PIANO PARTICOLAREGGIATO NELL'AMBITO

DELL'AREA "Bpr1" DEL P.R.G.C.

L'anno millenovecentonovantanove ed alli venti del mese di

luglio, in Trofarello, in una sala del Palazzo Civico in

Piazza I Maggio n. 11.

Avanti me, Dottor Flavia PESCE MATTIOLI, Notaio in Torino,

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino

e Pinerolo, senza l'assistenza dei testi per avervi i

comparenti rinunciato, fra loro d'accordo e con il mio

consenso,

sono presenti:

-FUGGINI Tiziana, nata a Torino il 3 marzo 1964, domiciliata

per la carica in Trofarello presso il Palazzo Civico, Piazza

I Maggio n. 11, impiegato

la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di

responsabile settore edilizia privata ed urbanistica ed in

rappresentanza del Comune di Trofarello, codice fiscale

01733310013, in esecuzione della deliberazione consiliare n.

22 del 18 marzo 1999, divenuta esecutiva ai sensi di legge,

il cui verbale, in copia certificata conforme all'originale

in data 4 giugno 1999 si allega al presente atto sotto la

lettera "A";

- TESTA dr. Ernesto, nato a Torino il 6 ottobre 1933,

domiciliato per la carica presso la sede sociale in Torino,

Corso Re Umberto I n. 1, pensionato,

il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di

Amministratore Unico della società "ITRO S.r.l." con sede in

Torino, Corso Re Umberto I n. 1, iscritta al Registro delle

Imprese di Torino al n. 4790/1990, capitale sociale Lire

80.000.000 (ottantamila), codice fiscale 06027640017,

con i poteri per quanto infra;

- GRIMALDI ing. Fabio Massimo, nato a Torino il 12 aprile

1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale in

Torino, Corso Matteotti n. 47, dirigente,

il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di

procuratore speciale della società "IMPRESA COSTRUZIONI ROSSO

geom. Francesco e Figli - S.p.A." (in seguito per brevità

detta anche "Impresa ROSSO") con sede in Torino, Corso

Matteotti n. 47, capitale sociale Lire 5.000.000.000

(cinquemiliardi) interamente versato, codice fiscale

94500670016, partita IVA 04034780017, iscritta presso il

Registro delle Imprese di Torino al n. 4157/1986,

tale nominato con atto a rogito Notaio Felice ROSSI in data 10 maggio 1999, rep. n. 42924, registrato a Torino il 21 maggio 1999 al n. 8627, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- ROLUTI Cesare, nato a Torino il 18 gennaio 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Torino, Corso Principe Oddone n. 5/A, architetto

il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "MADONNA DEL PILONE - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" (in seguito per brevità detta anche "Cooperativa MADONNA DEL PILONE") con sede in Torino, Corso Principe Oddone n. 5/A, codice fiscale 02465620017, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n. 2275/1979 ed iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative di Torino al n. 2726/3816 in data 21 aprile 1980,

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 1999 il cui verbale, per estratto da me Notaio autentificato in data odierna, rep. n. 37759, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- IULA Euplio, nato a S. Agata di Puglia il 27 novembre 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Torino, Corso Principe Oddone n. 5/A,

il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di

Presidente della "GIUSEPPE DI VITTORIO - Società Cooperativa

Edilizia a proprietà indivisa e a responsabilità limitata" (in

seguito per brevità detta anche "Cooperativa DI VITTORIO")

con sede in Torino, Corso Principe Oddone n. 5/A, codice

fiscale 01796560017, iscritta presso il Registro delle

Imprese di Torino al n. 397/1972 ed iscritta nel Registro

Prefettizio delle Cooperative di Torino al n. 1722/5/2733 in

data 29 ottobre 1973,

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del

Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 1998, il cui

verbale, per estratto da me Notaio autentificato in data

odierna, rep. n. 37757, trovasi allegato a precedente atto a

mio rogito in data odierna, rep. n. 37758

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

i quali

PREMETTONO

A) che il Comune di Trofarello dispone del Piano Regolatore

Generale Comunale (P.R.G..C) formato ed approvato nelle forme

di legge;

B) che nell'ambito del predetto P.R.G.C. - Zona denominata

"Area Bpr1", il Comune di Trofarello ha provveduto ad

adottare definitivamente (deliberazione consiliare n. 85 del

27 settembre 1994, assunta ai sensi dell'articolo 16 della

legge 17 febbraio 1992 n. 179 e degli articoli 17 et 40 della

legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche

ed integrazioni) un Piano Particolareggiato di conversione di Programma Integrato di Intervento, con contestuale Variante allo Strumento Urbanistico Generale, in riscontro alla proposta presentata dalla Società ITRO s.r.l. sede legale in Torino, Corso Re Umberto n. 1 e dal Geom. LAZZARONE Giuseppe, Strada Vecchia del Moriondo - Moncalieri;

C) che la suddetta deliberazione e suoi allegati sono stati trasmessi alla Regione Piemonte per l'approvazione di legge e che gli stessi Strumenti Urbanistici sono stati intesi approvati a seguito della comunicazione della medesima Regione Piemonte - Assessorato Urbanistica-Edilizia Residenziale in data 16 maggio 1995, protocollo numero 4824;

D) che la suddetta proposta è rivolta ad ottenere la variazione di destinazione d'uso (a residenza e terziario - commerciale) per le aree ed immobili considerati (tessuto urbanistico degradato, per la presenza di edifici vuoti di tipo industriale), con riduzione parziale delle capacità insediative ammesse dal Piano Regolatore, con preponderanza di residenza rispetto al terziario e commerciale e con convenzionamento ex articoli 7 et 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, di almeno il 20% (venti per cento) della volumetria residenziale;

E) che l'area interessata dal Programma Integrato di Intervento, in prossimità delle Vie Garibaldi - Rigolfo - Diaz, si sviluppa su di una superficie totale territoriale di

circa metri quadrati 41.401 (quarantunomilaquattrocentouno),

così censita:

* Proprietà Società ITRO

complesso immobiliare sito in Trofarello, Via Garibaldi (ex

Via Roma) n. 12, costituito da terreno distinto in mappa

Terreni al Foglio 4 numeri 78, 84, 85, 86, 87, 184, 185, 186,

212, della superficie catastale di metri quadrati 35.422

(trentacinquemilaquattrocentoventidue) e della superficie

effettiva di metri quadrati 34.653

(trentaquattromilaseicentocinquantatre) circa, con

entrostanti costruzioni industriali e civili distinte al

N.C.E.U. al Foglio 4 numeri 86, 185, 340, 184, 186, 212;

* Proprietà LAZZARONE Geom. Giuseppe

complesso immobiliare sito in Trofarello, Via Roma,

costituito da terreno distinto in mappa Terreni al Foglio 4

numeri 88, 89, 618, della superficie catastale di metri

quadrati 6.233 (seimiladuecentotrentatre) e della superficie

effettiva di metri quadrati 6.748

(seimilasettecentoquarantotto) circa, con entrostanti

fabbricati distinti al N.C.E.U. al Foglio 4 numeri 88, 253,

263, 618, 583;

F) che nelle more dell'approvazione del succitato Piano

Particolareggiato di conversione del Programma Integrato di

Intervento e contestuale Variante al P.R.G.C., il Comune di

Trofarello, in riferimento alla specifica comunicazione

ufficiale della Regione Piemonte - Assessorato Edilizia

Residenziale (relativa alla localizzazione nel territorio

comunale di finanziamenti pubblici), ha provveduto ad

indicare, nell'ambito del medesimo Progetto Integrato, un

intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente in

regime di edilizia agevolata, da realizzarsi dalla Società

BERTOLA s.a.s. di ROSSO e C., con sede legale in Torino,

Corso Duca degli Abruzzi n. 17 (poi BERTOLA s.r.l.), in

quanto la stessa nel frattempo è divenuta proprietaria

appunto di talune aree ed immobili (in forza di atto a rogito

Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 1 giugno 1994, rep. n.

31811, registrato e trascritto a termine di legge); aree ed

immobili contraddistinti a Catasto al Foglio 4 numeri 956,

957, 184, 185) compresi nel medesimo Progetto Integrato;

G) che il programma edilizio della predetta Società è stato

regolamentato, anche ai fini della concessione del diritto di

superficie, mediante convenzione stipulata ai sensi

dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in data

10 luglio 1995 a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli, rep. n.

33363/8329, registrata e trascritta a termine di legge.

Programma edilizio ormai realizzato e che tra l'altro ha

comportato l'assoggettamento ad uso pubblico di specifiche

porzioni di aree, per una superficie di circa metri quadrati

399 (trecentonovantanove);

H) che il Piano Particolareggiato di conversione del Programma

Integrato di Intervento è stato interessato da una Variante
Tecnica, adottata con deliberazione consiliare n. 57 del 29
settembre 1995 ed approvata con deliberazione consiliare n.
61 del 27 giugno 1996;

I) che le aree comprese nel Programma Integrato di Intervento
sono inoltre state interessate da cessioni da parte della
Società ITRO S.r.l. in favore dei seguenti soggetti:

* con atti a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 3
maggio 1995, rep. n. 33073, in data 5 febbraio 1996, rep. n.
33930 ed in data 14 novembre 1996, rep. n. 34827, tutti
registrati e trascritti a termine di legge, in capo

all'Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco e Figli s.p.a.,
i seguenti mappali distinti in mappa terreni come segue:

Foglio 4 numeri 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 (tutti ex
mappale 961), numeri 964, 1034, 1035, 1036 (tutti ex mappale
964) e numeri 1028, 1029 (entrambi ex mappale 962 parte);

* con atti a rogito stesso Notaio in data 3 maggio 1995, rep.
n. 33074, in data 5 febbraio 1996, rep. n. 33931 ed in data
14 novembre 1996, rep. n. 34828, registrati e trascritti a
termine di legge, in capo alla Cooperativa Edilizia a

proprietà divisa ed a responsabilità limitata Madonna del
Pilone, i seguenti mappali distinti in mappa terreni come
segue:

Foglio 4 numeri 960, 1018, 1019 (tutti ex mappale 960) e
numero 958 parte;

L) che con convenzione a rogito del medesimo Notaio in data 14 novembre 1996, rep. n. 34829/8894, registrata e trascritta a termine di legge, il Comune di Trofarello ha consentito alla Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco e Figli s.p.a., alla Società ITRO s.r.l. ed alla Cooperativa Edilizia a proprietà divisa MADONNA DEL PILONE di avviare i propri programmi edilizi nell'ambito e per l'attuazione di parte del suddetto Programma Integrato di Intervento, convertito in Piano Particolareggiato, escluse le aree già considerate per l'intervento della Società Bertola s.a.s., il tutto con contestuale cessione gratuita di specifiche porzioni di aree da parte dei Proponenti per il rispetto degli standards di legge, oltre al richiamo dell'assoggettamento ad uso pubblico di altre porzioni (mq. 399) da parte della Società BERTOLA s.r.l., disciplinato con atto d'obbligo a rogito Notaio Felice Rossi in data 15 novembre 1995, rep. n. 38054;

M) che i suddetti Soggetti, anche fruendo di finanziamenti pubblici disposti dalle norme vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e facendo riferimento a quanto disposto dagli articoli 7 et 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, hanno provveduto a realizzare (anche nel sottosuolo) in parte i propri programmi edilizi e relative infrastrutture, nel rispetto dei termini assegnati;

N) che per quanto riguarda invece l'avvio del programma edilizio di competenza del Signor LAZZARONE Geom. Giuseppe,

nulla si è concretizzato in proposito, nemmeno la stipulazione della convenzione edilizia per la disciplina dei rispettivi rapporti;

O) che con atti a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 18 febbraio 1998 - rep. n. 36189, in data 27 luglio 1998 - rep. n. 36681 ed in data 18 dicembre 1998 - rep. n. 37051, tutti regolarmente registrati e trascritti, sono stati ceduti dalla Società ITRO s.r.l. alla Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco e Figli s.p.a. i seguenti ulteriori appezzamenti di terreno con entrostanti fabbricati, distinti in mappa terreni al Foglio 4 numeri 1030, 1044, 1045, 1017, 958, 1012, 965;

P) che a sua volta la stessa Impresa Costruzioni ROSSO Geom. Francesco e Figli s.p.a. ha proceduto, mediante atto a rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 18 dicembre 1998, rep. n. 37052/9870, registrato e trascritto a termine di legge, alla cessione dei seguenti immobili in capo alla Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa ed a responsabilità limitata Giuseppe DI VITTORIO - sede legale in Torino Corso Principe Oddone n. 5/A;

* Immobili della superficie catastale di mq. 4.328 (quattromilatrecentoventotto), distinti in mappa Terreni al Foglio 4 numeri 965, 958, 1012; detti immobili sono distinti in Catasto Terreni alla partita 1, aree di enti urbani e promiscui, come segue:

Foglio 4, numero 965 - are 0,62 - ente urbano - senza redditi;

Foglio 4, numero 958 - are 37,48 - ente urbano - senza redditi;

Foglio 4, numero 1012 - are 5,18 - ente urbano - senza redditi;

Q) che la stessa Cooperativa DI VITTORIO, subentrata all'Impresa ROSSO nella proprietà dei beni sopra specificati, intende realizzare, mediante la disciplina di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, un programma di edilizia residenziale agevolata - finanziamento regionale F.I.P. 97 di cui alle Leggi Regionali n. 16/97 e n. 28/76 - nell'ambito del Lotto 1 - Comparto A del succitato Programma Integrato di Intervento convertito in Piano Particolareggiato, per numero diciotto alloggi ed autorimesse, variabili nel rispetto della cubatura consentita di metri cubi 4.285 (quattromiladuecentottantacinque). Il tutto rilevando che nel medesimo Comparto il soggetto attuatore può altresì realizzare un programma di edilizia residenziale sovvenzionata (ai sensi dell'art. 9 della Legge 4 dicembre 1993 n. 493 e degli artt. 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10), per una volumetria massima consentita di metri cubi 14.870 (quattordicimilaottocentosettanta), da regolamentarsi con separata convenzione;

R) che per il suddetto fine si rende necessaria l'integrazione della citata convenzione originaria stipulata con atto a

rogito Notaio Flavia Pesce Mattioli in data 14 novembre 1996,
rep. n. 34829/8894, onde prendere atto e recepire quanto già
stabilito in merito alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti e delle opere di
completamento, oltre alla ulteriore definizione degli aspetti
riferibili alla cessione e locazione degli alloggi ed
infrastrutture;

S) che è quindi intenzione delle parti come sopra costituite
di procedere alla stipulazione del presente atto integrativo
della convenzione originaria, dichiarando di essere in grado
di assumere tutti gli adempimenti di propria competenza;

T) che i proponenti inoltre intendono rispettare le norme
vigenti in materia, le prescrizioni dettate dal Programma
Integrato di Intervento convertito in Piano Particolareggiato
e sua variante tecnica, nonché le prescrizioni dettate dal
Piano Regolatore Generale Comunale e dai Regolamenti
Comunali, con la facoltà di realizzare, nel sottosuolo delle
aree destinate a servizi pubblici, delle autorimesse di
pertinenza degli edifici.

Tutto ciò premesso e descritto

e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti, come
sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO UNICO - INTEGRAZIONE DI CONVENZIONE

La convenzione stipulata con atto a rogito Notaio Flavia
PESCE MATTIOLI in data 14 novembre 1996, rep. n. 34829/8894,

registrata a Torino il 28 novembre 1996 al n. 30233 e
trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Torino 2 in data 12 dicembre 1996 ai n.ri 31740/22106, con
le società ITRO S.r.l., Impresa Costruzioni ROSSO geom.
Francesco e Figli S.p.A., la Cooperativa Edilizia a
responsabilità limitata MADONNA DEL PILONE, ai fini
dell'attuazione del Programma Integrato di Intervento
convertito in Piano Particolareggiato e sua Variante Tecnica
nell'ambito dell'Area "Bpr1" del P.R.G.C., viene integrata
(anche con l'intervento e partecipazione della Cooperativa DI
VITTORIO) mediante gli inserimenti di seguito indicati,
rispettivamente agli articoli 3 e 18.

INSERIMENTO ALL'ART. 3:

"ARTICOLO 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA"

Dopo l'ultimo comma vengono aggiunti i seguenti:

In relazione a quanto sopra specificato, le parti prendono
atto e riconoscono che la Cooperativa DI VITTORIO è
subentrata nella proprietà di immobili già appartenenti alla
società ITRO S.r.l. e poi all'Impresa ROSSO siti in
Trofarello - ambito del Lotto 1 - Comparto A - del Programma
Integrato di Intervento convertito in Piano Particolareggiato
- Zona denominata "Area Bpr1" del P.R.G.C. Immobili della
superficie catastale di metri quadrati 4.328
(quattromilatrecentoventotto), distinti in mappa terreni al
Foglio 4 n.ri 965, 958 et 1012; detti immobili sono distinti

in Catasto Terreni alla partita 1, aree di enti urbani e promiscui, come segue:

Foglio 4, numero 965 - are 0,62 - ente urbano - senza redditi;

Foglio 4, numero 958 - are 37,48 - ente urbano - senza redditi;

Foglio 4, numero 1012 - are 5,18 - ente urbano - senza redditi.

In conseguenza del predetto subentro, la Cooperativa DI

VITTORIO ha titolo per realizzare edifici residenziali per

una volumetria massima di metri cubi 19.155

(diciannovemilacentocinquantacinque), di cui metri cubi

14.870 (quattordicimilaottocentosettanta) riferiti ad un

Programma di edilizia residenziale sovvenzionata da

regolamentarsi con separata convenzione e metri cubi 4.285

(quattromiladuecentottantacinque) riferiti ad un Programma di

edilizia residenziale agevolata (numero diciotto alloggi ed

autorimesse, variabili nel rispetto della volumetria

consentita, mediante la disciplina di cui agli artt. 7 e 8

della Legge n. 10/77, fruendo di finanziamento regionale

F.I.P. 97 di cui alle Leggi Regionali n. 16/97 e n. 28/76)

che può realizzarsi in conformità alla presente convenzione.

Il progetto per la concessione edilizia dovrà essere

presentato entro sessanta giorni dalla stipulazione del

presente atto. I lavori dovranno iniziare entro dodici mesi

dal ritiro della concessione e dovranno essere ultimati entro

tre anni dalla data di inizio.

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, riferiti

al Programma di edilizia agevolata, vengono totalmente

assolti mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione

per un importo di Lire 155.376.544

(centocinquantacinquemilionitrecentosettantaseimilacinquecentoqu

arantaquattro), IVA e spese tecniche comprese.

Le opere di completamento assommano invece a Lire 38.447.627

(trentottomilioniquattrocentoquarantasettemilaseicentoventisette

), IVA e spese tecniche comprese.

In merito all'obbligo di realizzare le predette opere, sono

state depositate le corrispondenti fideiussioni assicurative.

Restano ferme le altre disposizioni già dettate in materia

con la convenzione originaria.

INSERIMENTO ALL'ART. 18:

"ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VOLUMETRIA

CONVENZIONATA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 10/

77"

Indipendentemente da quanto sopra stabilito, viene aggiunto,

dopo il punto 11), il seguente punto 12) recante disposizioni

da osservare per gli interventi da parte della Cooperativa DI

VITTORIO.

12) DISPOSIZIONI PER LA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA'

INDIVISA

L'attuazione del Programma della Cooperativa Edilizia a

proprietà indivisa ed a responsabilità limitata Giuseppe DI VITTORIO, assistito dai finanziamenti disposti dalle Leggi Regionali n. 16/97 - F.I.P. e n. 28/76, da attuarsi nel Lotto 1 - Comparto A del Programma Integrato di Intervento convertito in Piano Particolareggiato, viene disciplinato, per quanto concerne la cessione e locazione degli alloggi ed infrastrutture, come segue:

Per quanto riguarda la cessione degli alloggi

E' fatto divieto di cessione alla Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa.

In caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa, gli alloggi verranno trasferiti all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino.

Sono fatte salve eventuali diverse future norme che consentano la cessione. In tal caso le parti potranno procedere con apposito atto ed in conformità agli eventuali criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ed infrastrutture e per il conseguente aggiornamento.

Si richiamano, per quanto applicabili, gli artt. 17 e seguenti della Legge 17 febbraio 1992 n. 179.

Per quanto riguarda la locazione degli alloggi

Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

1- dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui contratti dalla Cooperativa per la costruzione dell'edificio, depurato dall'eventuale contributo statale e regionale;

2- dall'ammortamento dell'eventuale capitale differenziale

rispetto a quello mutuato;

3- da una quota per le spese generali di amministrazione,

determinata in misura non superiore al 5% (cinque per cento)

della quota prevista al suddetto punto 1) precedentemente

rivalutata;

4- da una quota corrispondente agli oneri di manutenzione

straordinaria, da determinarsi da parte dell'assemblea dei

Soci, in conformità a quanto dettato dalla Legge Regionale n.

28/76 e successive modifiche ed integrazioni.

Il canone così determinato sarà revisionato in aumento o

diminuzione all'inizio di ogni biennio in relazione

all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie

di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni

dell'ISTAT, verificatosi nel biennio precedente, considerato

nella misura massima del 75% (settantacinque per cento), a

partire dal sesto anno successivo a quello in cui ha luogo la

stipula della presente convenzione.

In ogni caso il canone non potrà essere superiore a quello

previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la

determinazione del canone convenzionato.

Si richiama, per quanto applicabile, il Regolamento per

l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e

di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata,

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.

812-7558 dell'8 giugno 1994, promulgato con D.P.G.R. n. 2543

del 23 giugno 1994 e pubblicato sul Bollettino della Regione

n. 26 del 29 giugno 1994.

In merito al proprio programma costruttivo, la Cooperativa DI

VITTORIO ha presentato la relazione Tecnico Illustrativa

riguardante le caratteristiche tipologiche e costruttive

degli edifici e degli alloggi convenzionati, nonché dei

materiali da impiegarsi per la finitura degli stessi. Tale

elaborato è stato allegato sotto la lettera "C" ad atto a mio

rogito in data odierna repertorio n. 37759

Per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi da dare in

locazione

L'assegnazione e locazione degli alloggi ed autorimesse potrà

avvenire esclusivamente a favore di soggetti che alla data di

assegnazione e locazione siano in possesso dei requisiti

previsti dalle norme relative alle leggi di finanziamento.

Il Comune si riserva la facoltà di indicare, entro

centottanta giorni dalla stipulazione della presente

convenzione, i nominativi di soggetti aventi titolo alla

locazione, con priorità per anziani o giovani coppie, sino ad

una percentuale del 20% (venti per cento) degli alloggi

realizzati.

Altra percentuale del 40% (quaranta per cento) dovrà essere

riservata prioritariamente a soggetti residenti in

Trofarello, in possesso dei requisiti di legge.

I soggetti indicati dal Comune dovranno accettare i vincoli statutari e regolamentari della Cooperativa. Inoltre dovranno diventare soci della stessa.

Le parti, in riferimento alle disposizioni sopra stabilite in materia di locazione ed alla facoltà di indicazione di nominativi di specifici soggetti attribuita al Comune, prendono atto e riconoscono che le stesse disposizioni assorbono e sostituiscono quelle contenute nei primi due commi dell'art. 15 della convenzione originaria, denominato "Locazioni particolari".

DISPOSIZIONI FINALI

Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto affinché siano note a terzi le obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, sono a totale carico dei proponenti, i quali invocano ogni beneficio di legge applicabile.

Per quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alla convenzione originaria.

Inoltre si fa riferimento alle Leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alle Leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 28 gennaio 1977 n. 10, 5 agosto 1978 n.

457, 28 febbraio 1985 n. 47, 17 febbraio 1992 n. 179, 4

dicembre 1993 n. 493 ed alle Leggi Regionali n. 28/76, n.

56/77 e n. 16/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti dichiarano che tutti gli allegati costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente atto e dispensano

me Notaio dalla lettura dei medesimi.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e

scritto in parte da me ed in parte da persone di mia fiducia.

Atto che leggo ai comparenti che, approvandolo e

confermandolo, meco Notaio lo sottoscrivono.

Quale atto occupa venti pagine circa di cinque fogli

TIZIANA FUGGINI

ERNESTO TESTA

FABIO MASSIMO GRIMALDI

EUPLIO IULA

CESARE ROLUTI

FLAVIA PESCE MATTIOLI - Notaio